



# REGIONE PIEMONTE

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 6

Adunanza 12 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di luglio alle ore 10:20 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO~~ Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Roberto ROSSO, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO, Fabrizio RICCA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 26 - 87

OGGETTO:

L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Art. 43: disposizioni per la concessione dei contributi per l'anno 2019.

A relazione dell' Assessore TRONZANO:

Premesso che negli ultimi anni le attività legate agli sport invernali ed al turismo ad essi collegato hanno avuto una forte crescita nella nostra regione ed hanno assunto un peso economico sempre più significativo favorendo l'incremento dei flussi e la permanenza media dei turisti;

ritenuto che il sostegno, a fini turistici, dei territori montani deve avvenire anche attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa e consentano il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve;

considerato che la L.r. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali;

Richiamati i vigenti art. 40 e 46 della citata normativa secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio

- impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'art. 38 (categoria C);

richiamato il comma 1 *bis* del medesimo art. 40, secondo cui la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni, acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente;

richiamato che la Giunta regionale con deliberazione n. 7 – 44 del 5 luglio 2019 ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi e che il citato provvedimento ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni sciistiche di cui all'art. 43 della L.R. n. 2/09 s.m.i., rinviando la definizione degli interventi prioritari a specifici provvedimenti di dettaglio anche sulla base dello stanziamento di risorse economiche a sostegno delle spese di categoria B;

dato atto che sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2) del Bilancio di previsione finanziario 2020 sono disponibili ed utilizzabili risorse economiche per un importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 derivanti dal Fondo n. 298059 "Fondo per investimenti da destinare al Turismo invernale";

dato atto, inoltre, che:

l'importo delle risorse disponibili non consente il sostegno di grandi investimenti sul patrimonio impiantistico delle stazioni e che, pertanto, risulta prioritario finanziare innanzitutto interventi urgenti di riqualificazione degli impianti a fune già chiusi o che chiuderanno nel corso di pochi anni, anche alla luce del forte impatto negativo che ha sul territorio montano coinvolto la chiusura di un impianto sciistico (territorio già fortemente compromesso dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni);

la produzione di neve artificiale è caratterizzata da un elevato costo energetico e che il suo razionale impiego, insieme agli interventi eseguiti sulle piste da sci, possono contribuire ad uno sviluppo sostenibile dell'industria della neve in ambiente alpino;

uno dei fattori fondamentali per la produzione di neve artificiale è l'acqua e che l'approvvigionamento idrico nei sistemi di innevamento è generalmente garantito mediante la realizzazione di bacini di raccolta e considerato che l'impiego dell'acqua deve essere attentamente pianificato a livello di bacino per consentirne un uso ottimale anche in periodi di scarse precipitazioni;

ritenuto necessario pertanto, per le ragioni illustrate, considerare quali interventi prioritari anche quelli relativi alla realizzazione, ampliamento dei bacini ed alle opere accessorie a servizio degli stessi;

ritenuto, quindi, di stabilire, a fronte del limitato stanziamento finanziario previsto sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2) del Bilancio regionale, sia possibile presentare istanza di finanziamento esclusivamente per le due tipologie di intervento appena descritte e che, in fase istruttoria, da parte degli uffici regionali, venga aggiunto un punteggio di priorità ai progetti proposti ai sensi di quanto disposto nella Parte Terza; Allegato A e nella Parte Seconda Allegato B della D.G.R. n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, secondo le seguenti modalità:

per gli interventi sugli impianti di risalita

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza

dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31/12 dell'anno successivo all'approvazione del presente provvedimento) Punti 12;

2. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31/12 dell'anno successivo all'approvazione del presente provvedimento) Punti 10;

3. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 1. ed entro il 31.12.2022) Punti 5;

4. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2. ed entro il 31.12.2022) Punti 1;

per gli interventi sui bacini

1. Realizzazione di nuovi bacini e nuove condutture di emungimento Punti 16;

2. Ampliamento bacini esistenti e nuove condutture di emungimento per bacini esistenti Punti 14;

3. Nuove opere accessorie a servizio di bacini esistenti quali stazioni di pompaggio, sale compressori e torri di raffreddamento Punti 10;

4. Nuove condotte per reti di innevamento, acquisto di macchine a servizio di impianti di innevamento esistenti Punti 8;

5. Ammodernamento di impianti tecnologici, software dedicati o opere civili di completamento a servizio di bacini e impianti di innevamento Punti 4;

ritenuto di stabilire che l'importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 disponibile sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2) venga suddiviso equamente per le due citate tipologie di intervento e che, pertanto, con idoneo provvedimento dirigenziale verranno approvate due graduatorie distinte, per un importo massimo ciascuna pari ad € 3.000.000,00;

stabilito, inoltre, che il medesimo beneficiario potrà presentare una richiesta di contributo per entrambe le tipologie di intervento e che, in caso di eccesso di risorse in una tipologia rispetto alle istanze pervenute e risultate accoglibili, l'eventuale eccedenza potrà andare ad integrazione dell'importo destinato all'altra tipologia di intervento;

dato atto che con D.D. n. 360 del 2016 è stato affidato ad UNCEM uno studio volto ad analizzare le caratteristiche e le potenzialità di sviluppo inerenti la realizzazione ed il potenziamento di bacini idrici artificiali situati in quota (trasmesso agli uffici regionali con nota prot. n. 16269/A2005A del 27.12.2016), bacini che risultano necessari per costituire una riserva idrica utile per l'alimentazione degli impianti di innevamento programmato a servizio delle stazioni sciistiche piemontesi, oltre ad osservare un ruolo di tutela antincendio e di utilizzo in agricoltura;

ritenuto opportuno, per tali motivazioni, prevedere di assegnare un ulteriore punteggio prioritario pari a Punti 10 per le stazioni che sono state inserite all'interno del medesimo studio e che non siano già state oggetto di contributi regionali, in particolar modo ai sensi della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 definita in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 18/2017;

dato atto che nel Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014) sono presi in considerazione in maniera espressa, all'art. 55, gli aiuti alle infrastrutture sportive di cui fanno parte anche gli impianti a fune ed i bacini e che il comma 12 del medesimo articolo dispone che "per gli

aiuti che non superano i 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili";

stabilito quindi - nel rispetto di tale normativa europea, - venga concesso un contributo a fondo perduto fino alla misura massima del 80% della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite di contribuzione di € 300.000,00, per la realizzazione di interventi da parte dei soggetti beneficiari di cui all'art. 45 della L.R. n. 2/09 s.m.i. che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00 IVA esclusa;

stabilito anche che, allo scopo di rendere più incisiva la misura regionale e finanziare un numero maggiore di istanze, sia possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo di cui al punto precedente e che in questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:

- contributo richiesto da 79% a 70% punti 1
- contributo richiesto da 69% a 60% punti 2
- contributo richiesto da 59% a 50% punti 3
- contributo richiesto al di sotto del 50% punti 4;

stabilito, infine, che siano ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 01.01.2019;

richiamato che ai sensi dell'Allegato A, Parte Terza, e dell'Allegato B Parte Seconda, della D.G.R. n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto in attuazione del presente provvedimento deliberativo, non possano cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti alla medesima tipologia di intervento;

dato atto che le integrazioni illustrate ai punti precedenti necessitano, ai sensi dell'art. 40, comma 1 *bis*, del parere della competente III Commissione consiliare;

preso atto che tale parere sia stato acquisito nella seduta del 20.05.2019 e che in data 04.07.2019 la Conferenza dei Capigruppo si è pronunciata all'unanimità a favore di tale parere;

visto il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

visto che ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il *link* al sito *web* regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021";

vista la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22.03.2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021": Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. 16-77 del 12 luglio 2019;

dato atto che l'importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 trova copertura sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**d e l i b e r a**

- di definire, in attuazione a quanto disposto nella Parte Terza dell'Allegato A e nella Parte Seconda dell'Allegato B, della DGR n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, le priorità di intervento, relative ai progetti per impianti di risalita e di innevamento, stabilendo che l'istanza di contributo sia presentata esclusivamente per interventi relativi ad impianti a fune e interventi sui bacini e che, in fase istruttoria, venga aggiunto un punteggio di priorità ai progetti proposti ai sensi di quanto disposto nella Parte Terza, Allegato A e nella Parte Seconda Allegato B della suddetta deliberazione, secondo le seguenti modalità:

per gli interventi sugli impianti di risalita

1. Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31/12 dell'anno successivo all'approvazione del presente provvedimento) Punti 12;

2. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita (impianto già scaduto o in scadenza entro il 31/12 dell'anno successivo all'approvazione del presente provvedimento) Punti 10;

3. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica, revisioni speciali di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 1. ed entro il 31.12.2022) Punti 5;

4. Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica, revisioni speciali di altri impianti di risalita (impianto in scadenza oltre la data di cui al punto 2. ed entro il 31.12.2022) Punti 1;

per gli interventi sui bacini

1. Realizzazione di nuovi bacini e nuove condutture di emungimento Punti 16;

2. Ampliamento bacini esistenti e nuove condutture di emungimento per bacini esistenti Punti 14;

3. Nuove opere accessorie a servizio di bacini esistenti quali stazioni di pompaggio, sale compressori e torri di raffreddamento Punti 10;

4. Nuove condotte per reti di innevamento, acquisto di macchine a servizio di impianti di innevamento esistenti Punti 8;

5. Ammodernamento di impianti tecnologici, software dedicati o opere civili di completamento a servizio di bacini e impianti di innevamento Punti 4;

- di stabilire che l'importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 disponibile sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2), venga suddiviso equamente per le due citate tipologie di intervento e che, pertanto, con idoneo provvedimento dirigenziale verranno approvate due graduatorie distinte, per un importo massimo ciascuna pari ad € 3.000.000,00;

- di stabilire, inoltre, che il medesimo beneficiario potrà presentare una richiesta di contributo per entrambe le tipologie di intervento e che, in caso di eccesso di risorse in una tipologia rispetto alle istanze pervenute e risultate accoglibili, l'eventuale eccedenza potrà andare ad integrazione dell'importo destinato all'altra tipologia di intervento;

- di stabilire che sia assegnato un ulteriore punteggio pari a Punti 10 per le stazioni che sono state inserite all'interno dello studio affidato ad UNCEM, di cui in premessa, che non siano già state oggetto di contributi regionali, in particolar modo ai sensi della D.G.R. n. 48 - 6154 del 15.12.2017 definita in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 18/2017;

- di stabilire che, in attuazione all'art. 55, comma 12 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 venga concesso un contributo a fondo perduto fino alla misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, entro il limite di contribuzione di € 300.000,00, per la realizzazione di (di cui all'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00 IVA esclusa;

- di stabilire, allo scopo di rendere più incisiva la misura regionale e finanziare un numero maggiore di istanze, che sia possibile richiedere una percentuale di contributo più bassa rispetto al limite massimo di cui al punto precedente e che in questa ipotesi, in sede istruttoria, verrà assegnato un ulteriore punteggio con le seguenti modalità:

- contributo richiesto da 79% a 70% punti 1
- contributo richiesto da 69% a 60% punti 2
- contributo richiesto da 59% a 50% punti 3
- contributo richiesto al di sotto del 50% punti 4;

- di stabilire che siano ammissibili a contributo le spese sostenute a partire dal 01.01.2019;

- di demandare al Settore regionale competente di comunicare, ai sensi del richiamato Regolamento (UE) n. 651/2014, alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il *link* al sito *web* regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione;

- di dare atto che, ai sensi dell'Allegato A, Parte Terza, e dell'Allegato B, Parte Seconda della D.G.R. n. 7 – 44 del 5 luglio 2019, i soggetti beneficiari del bando che verrà aperto in attuazione del presente provvedimento deliberativo, non possano cumulare il relativo contributo con altri contributi regionali se riferiti al medesimo intervento;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento e all'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo;

di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 trova copertura sul capitolo 284315 (Missione 7 – Programma 2).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(Omissis)

Il Vicepresidente  
della Giunta Regionale  
Fabio CAROSSO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 12 luglio 2019.

*cr/en*

